

FRANCIA***Conseil constitutionnel, decisione n. 2020-813 DC del 28 dicembre 2020,
Legge finanziaria per il 2021***

15/01/2021

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito da oltre 60 deputati e oltre 60 senatori in merito alla legge finanziaria per il 2021, che sarebbe divenuta la legge n. 2020-1721 del 29 dicembre 2020¹. Il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato gran parte delle disposizioni contestate conformi alla Costituzione², con l'eccezione di sette articoli che erano stati censurati in quanto adottati secondo una procedura contraria alla Costituzione (c.d. *cavaliers budgétaires*)³.

Di seguito si passano brevemente in rassegna due questioni che hanno avuto una particolare eco.

– Sull'art. 171

L'art. 171 della legge deferita al *Conseil constitutionnel* ha istituito una imposta sulla c.d. "*masse en ordre de marche*". In base a questa norma, a partire dal 1° gennaio 2022, gli autoveicoli il cui peso ecceda i 1.800 kg saranno soggetti a una imposta pari a 10 euro per ogni chilogrammo eccedentario. Esaminando tale disposizione alla luce del principio di uguaglianza dinanzi agli oneri pubblici, il *Conseil constitutionnel* ha evidenziato che il legislatore ha inteso scoraggiare l'acquisto degli autoveicoli più pesanti, aumentandone il prezzo di vendita e di immatricolazione; essi, infatti, causano disturbi ambientali specifici, in ragione tanto del costo dell'energia utilizzata per costruirli e per utilizzarli, quanto dello spazio che occupano nel traffico stradale. Ha inoltre sottolineato che la ragione per cui il legislatore ha scelto di non applicare questa tassa per l'acquisto dei veicoli elettrici ibridi o dei veicoli elettrici o a idrogeno risiede proprio nella finalità di non limitare la vendita di tali tipo di veicoli, considerati di minore impatto ambientale.

Successivamente, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che, prevedendo che la tariffa e la soglia applicabili per la determinazione dell'importo dell'imposta debbano essere valutate alla data della prima immatricolazione del veicolo, le disposizioni controverse non creano, di per sé, alcuna distinzione ingiustificata.

Infine, considerando l'obiettivo che il legislatore si è prefissato, ovvero quello di scoraggiare l'acquisto di veicoli che hanno gli effetti più dannosi per l'ambiente a causa del loro peso, il *Conseil*

¹ Il testo della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042372311/>.

² Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020813DC.htm> e il comunicato stampa alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2020-813-dc-du-28-decembre-2020-communique-de-presse>.

³ Segnatamente gli articoli 163, 165, 176, 177, 243, 263 e 269.

constitutionnel ha affermato che il legislatore ben poteva prevedere che tale tassa si applicasse ai soli autoveicoli di peso superiore a 1.800 chilogrammi.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil* ha ritenuto che le disposizioni impugnate non violino il principio di uguaglianza innanzi agli oneri pubblici.

– Sull’art. 225

Il *Conseil constitutionnel* ha respinto le critiche mosse contro l’art. 225 della legge, che ha previsto la riduzione della tariffa di acquisto dell’elettricità prodotta da alcuni impianti che utilizzino energia solare mediante tecnologie fotovoltaiche o termodinamiche, esclusivamente per i contratti conclusi tra il 2006 e 2010.

Dopo aver ricordato che il legislatore non può violare contratti legalmente conclusi se ciò non è giustificato da un motivo d’interesse generale, il *Conseil* ha rilevato che quelli conclusi tra il 2006 e il 2010 sono stati posti in essere sulla base di tariffe previste nei decreti adottati a tal fine e che, riducendo tali tariffe mentre questi contratti sono ancora in corso, le disposizioni impugnate violano il diritto al mantenimento degli accordi legalmente conclusi.

Il *Conseil* ha tuttavia ritenuto che il forte calo dei costi di produzione degli impianti fotovoltaici a terra o su grandi tetti ha determinato un sensibile incremento dell’utile generato dagli impianti di produzione beneficiari di tali contratti. Con le disposizioni impugnate, il legislatore ha quindi inteso porre rimedio alla situazione di squilibrio contrattuale tra produttori e distributori di energia elettrica e porre fine ai benefici inattesi a favore di alcuni produttori, a scapito del corretto utilizzo dei fondi e degli interessi finanziari dello Stato, il quale sostiene i costi aggiuntivi che gravano sui distributori. Così facendo, il legislatore ha perseguito un obiettivo d’interesse generale.

Il *Conseil constitutionnel* ha poi evidenziato che il legislatore ha garantito che la riduzione tariffaria preservi, in ogni caso, il rendimento delle installazioni, prevedendo che il prezzo di acquisto dovrà tenere conto delle tariffe concluse nel contratto, nonché delle caratteristiche tecniche, della localizzazione, dell’anzianità e delle condizioni di funzionamento degli impianti. D’altra parte, se le nuove tariffe derivanti dall’applicazione delle disposizioni impugnate rischiano di compromettere la redditività economica per il produttore, si prevede che, su richiesta motivata di questi, e a determinate condizioni, i ministri responsabili dell’energia e del bilancio possano fissare, caso per caso, su proposta della Commissione di Regolazione dell’Energia, un diverso livello tariffario o una data di efficacia per tale tariffa o prolungare la durata del contratto di acquisto.

Il *Conseil constitutionnel* ha quindi concluso che, tenuto conto del motivo di interesse generale perseguito e delle garanzie legali previste dal legislatore, la violazione delle disposizioni controverse relative al diritto al mantenimento degli accordi legalmente conclusi non sia stata sproporzionata.

Céline Torrisi